

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive
- Art. 6 bis Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione finanziaria
- Art. 7 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 8 - Sanzioni

- Art. 9 - Riscossione coattiva
- Art. 10 - Rimborsi
- Art. 11 - Contenzioso
- Art. 12 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie
- Art 14 - Tabella Tariffa Imposta Soggiorno

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 ed eventuali successive integrazioni.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 Giugno 2019.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Castel Gandolfo.
4. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle tipologie di strutture ricettive elencate nel comma precedente (di cui alla legge regionale in materia di turismo), ubicate nel territorio del Comune di Castel Gandolfo, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Castel Gandolfo, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - e) i soggetti con invalidità al 100%;
2. L'applicazione dell'esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della documentazione provante il requisito che da diritto all'esenzione:

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alle tipologie delle strutture e di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive

1. I gestori di strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Castel Gandolfo, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
- 1-bis. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, devono obbligatoriamente registrare i dati relativi alla propria struttura (tipologia e categoria alberghiera, numero camere, ecc) sul portale dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
3. I gestori delle suddette strutture devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
4. I gestori devono riversare al Comune di Castel Gandolfo le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro la fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;

- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
5. I gestori, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, mese di Giugno, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Castel Gandolfo, ogni fine mese, una dichiarazione con indicate le presenze complessive ed il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 2ter, comma 3 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), integrato con il D. Lgs. 101/2018.
 6. La dichiarazione viene caricata dal gestore sul portale dell'Imposta di Soggiorno messa a disposizione dal Comune; solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della dichiarazione cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
 7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
 8. Il comma 3 dell'art 180 del DL 34/2020 stabilisce che Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
 9. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
 10. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
 11. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa così come prevista dalla successiva art 8 del presente regolamento.
 12. Il successivo comma 4 dell'art 180 del DL 34/2020 disciplina la figura del gestore delle locazioni brevi, di cui all'art 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, qualificandolo come responsabile del tributo e indicandone espressamente i medesimi obblighi dichiarativi e le connesse sanzioni comminabili in caso di omessa/infedele dichiarazione o omesso/tardivo/parziale versamento.
 13. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 6 bis

Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

(soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 6 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 7

Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, nonché nell'art. 1219 del Codice Civile.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Art. 8

Sanzioni

1. Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 1, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 6 bis, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della Legge n. 296/2006.
2. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui agli artt. 6, 6 bis e 8 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'aveente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
4. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 12

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli effetti delle disposizioni del presente regolamento sono disciplinati dall'art 13, comma 15-quater dell'art 13 del D.L. n. 201 del 2011.
2. Le modalità di invio ai fini della successiva pubblicazione del suddetto regolamento sono previste dal comma 15 dell'art 13 del D.L. n. 201 del 2011
3. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art 14

TABELLA TARIFFE IMPOSTA SOGGIORNO
(DELIBERA C.C. N. 15 DEL 28/03/2019)

In vigore dal 01/06/2019

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona)	NUMERO MASSIMO DI PERNOTTAMENTI
Albergo a 1 stella ed eventuale Dipendenza a 1 stella	Euro 1,50	15
Albergo a 2 stelle ed eventuale Dipendenza a 2 stelle	Euro 1,50	15
Albergo a 3 stelle ed eventuale Dipendenza a 3 stelle	Euro 2,00	15
Albergo a 4 stelle ed eventuale Dipendenza a 4 stelle	Euro 2,00	15
Albergo a 5 stelle o a maggiore classificazione ed eventuale Dipendenza a 5 stelle	Euro 2,00	15
Agriturismi	Euro 2,00	15
Residenze turistiche alberghiere	Euro 2,00	15
Guest house o Affittacamere	Euro 1,50	15
Hostel o Ostelli (art. 6 Regolamento Reg. Lazio n. 8/2015 e ss.mm.ii.)	Euro 1,50	15
Case e Appartamenti per vacanze	Euro 2,00	15
Case per ferie	Euro 2,00	15
Bed & Breakfast	Euro 1,50	15
Country house o Residenze di campagna	Euro 2,00	15
Immobili destinati ad ulteriori forme di locazione breve (art. 4, D.L. n. 50/2017, convertito con L. 96/2017)	Euro 2,00	15
Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea	Euro 1,50	15
	Euro 2,00	15
Villaggi turistici	Euro 2,00	15

